



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE,  
PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI  
VOLTI A PREVENIRE L'UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI  
A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL  
TERRORISMO*

## **RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

*Marzo 2019*

## PREMESSA

La presente tavola di resoconto illustra le principali valutazioni e scelte compiute per l'emanazione delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ad esito della consultazione pubblica.

Nella tavola di resoconto si fornisce risposta alle osservazioni riguardanti le richieste di modifica e di chiarimento delle Disposizioni; eventuali modifiche formali, richieste in consultazione, non sono specificamente commentate.

La consultazione si è chiusa il 13 giugno 2018. Sono pervenuti commenti e osservazioni da parte di trenta partecipanti, di cui due hanno chiesto di non pubblicare il contributo e quattro hanno chiesto l'anonimato:

\*

\*

\*

- ABI
- AFIN
- AIBE
- AICOM
- AIFI
- AIPB
- APSP
- ASSIFACT
- ASSILEA
- ASSOCONFIDI
- ASSO FIDUCIARIA
- ASSOFIN
- ASSOGESTIONI
- ASSOSIM

- BANCOPOSTA
- COMPLY CONSULTING
- EDDYSTONE
- FEDERCASSE
- LINKLATERS
- MAG FIRENZE
- MAG2
- MAG6
- STUDIO LEGALE BONORA E ASSOCIATI
- VERA STUDIO
- Anonimo 1
- Anonimo 2
- Anonimo 3
- Anonimo 4

## Legenda

<b>Direttiva</b>	La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
<b>Decreto</b>	Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90.
<b>SOS</b>	Segnalazione operazione sospetta.
<b>PCC</b>	Punto di contatto centrale.
<b>Regolamento delegato</b>	Il regolamento (UE) n. 1108 del 7 maggio 2018, recante norme tecniche di regolamentazione sui criteri per la nomina dei punti di contatto centrali da parte degli emittenti di moneta elettronica e dei prestatori di servizi di pagamento e sulle relative funzioni.
<b>Rischio di riciclaggio</b>	Il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.
<b>TUB</b>	Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (SI/NO/IN PARTE/ CHIARIMENTO A LATO)	COMMENTO
<b>DISPOSIZIONI PRELIMINARI</b>  <i>DESTINATARI</i>	<p>È stata chiesta conferma che gli intermediari con sede legale/amministrazione centrale in altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica, non sono destinatari delle Disposizioni e che essi, quindi, sono effettivamente esclusi dall'adozione di specifiche misure organizzative.</p>	<p><b>CHIARIMENTO A LATO</b></p>	<p>In coerenza con gli articoli 3, nn. 1) e 2), 8 e 45, paragrafo 9, della Direttiva, le Disposizioni si applicano agli intermediari con sede in altri Stati stabiliti in Italia con succursale e, anche in assenza di succursale, ai prestatori di servizi di pagamento e agli emittenti di moneta elettronica con sede in altri Stati membri, i quali, al ricorrere di talune condizioni, sono tenuti alla costituzione in Italia del punto di contatto centrale.</p>
	<p>È stato chiesto di escludere dai destinatari delle Disposizioni gli istituti di pagamento che prestano esclusivamente i servizi di informazioni sui conti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-<i>septies</i>.1), n. 8, del TUB.</p>	<p><b>NO</b></p>	<p>La richiesta non può essere accolta. L'articolo 3, comma 2, lettera <i>d</i>), del Decreto annovera tra gli intermediari bancari e finanziari destinatari della disciplina tutti gli istituti di pagamento, a prescindere dall'attività prestata.</p> <p>La previsione recepisce l'articolo 3, n. 2, lett. a), della Direttiva che include tra i soggetti obbligati gli intermediari che prestano servizi di pagamento. Tra questi ultimi, ai sensi dell'Allegato 1, n. 8, alla Direttiva (UE) 2366/2015 (cd. PSD2) rientra anche il servizio di informazione sui conti.</p>

	<p>È stato chiesto di chiarire se la Sicaf gestita da una SGR (c.d. Sicaf etero-gestita), sia tenuta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- istituire una funzione antiriciclaggio distinta da quella della SGR;</li> <li>- assolvere direttamente agli obblighi di conservazione della documentazione (o se questi possano essere assolti dalla SGR).</li> </ul>	<p><b>CHIARIMENTO A LATO</b></p>	<p>Le Sicaf rientrano tra i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera <i>h</i>), del Decreto. Esse sono quindi tenute ad adempiere direttamente agli obblighi antiriciclaggio.</p> <p>Resta in ogni caso ferma la possibilità di esternalizzare alla SGR: (i) la funzione antiriciclaggio, nel rispetto delle regole previste nelle Disposizioni; (ii) l'adempimento degli obblighi di conservazione di dati.</p>
	<p>È stato chiesto di fornire indicazioni sulle modalità con cui le succursali italiane di intermediari con sede all'estero sono tenute ad applicare gli obblighi organizzativi in materia antiriciclaggio.</p>	<p><b>SI</b></p>	<p>Le succursali insediate nel territorio italiano sono tenute a rispettare la normativa italiana, inclusa quella in materia di assetti organizzativi antiriciclaggio.</p> <p>Le Disposizioni poste in consultazione, tenendo conto delle specificità delle succursali, precisavano che le disposizioni sul governo societario si applicano - in mancanza di organi sociali - con riferimento agli esponenti della succursale.</p> <p>Le Disposizioni sono state ora integrate per chiarire che il responsabile SOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è individuato tra il personale della succursale;</li> <li>- in mancanza di delega, coincide con il legale rappresentante della succursale.</li> </ul> <p>Per ulteriori chiarimenti in ordine alla possibile articolazione della funzione antiriciclaggio nelle succursali cfr. <i>infra</i> (risposte in materia di</p>

			esternalizzazione).
	È stato osservato che le Disposizioni includono tutti i Paesi che partecipano allo “Spazio Economico europeo” (SEE) nella definizione di “paesi comunitari” laddove il Decreto fa riferimento ai soli Stati membri della UE.	<b>CHIARIMENTO A LATO</b>	La definizione contenuta nelle Disposizioni è coerente con il quadro normativo comunitario. La Direttiva, infatti, si applica a tutti i Paesi facenti parte del SEE e quindi non solo agli Stati membri dell’Unione Europea, secondo le modalità e con i meccanismi previsti dall'accordo sul SEE di Oporto del 2 maggio 1992, ratificato dall’Italia con legge 28 luglio 1993, n. 300.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (SI/NO/IN PARTE/ CHIARIMENTO A LATO)	COMMENTO
<b>PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI</b>  - Sezione II - Approccio basato sul rischio	È stato osservato che la <i>policy</i> che indica le scelte sui profili in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, approvata dall’organo con funzione di supervisione strategica, dovrebbe focalizzarsi su politiche e criteri generali; dovrebbe spettare, invece, all’organo con funzione di gestione la definizione delle procedure di dettaglio. È stata quindi chiesta l’eliminazione della disposizione che	<b>SI</b>	Le Disposizioni sono state modificate. In particolare, in un’ottica di semplificazione e di chiarezza degli adempimenti, è stato precisato che il documento di <i>policy</i> antiriciclaggio è unico ed è definito dall’organo con funzione di gestione e approvato dall’organo con funzione di supervisione strategica. Inoltre, è stato eliminato il riferimento alla “analiticità” di questo documento.

	<p>impone all'organo con funzione di supervisione strategica di definire <i>"in modo analitico e motivato"</i> le scelte da compiere in concreto sui vari profili rilevanti in materia antiriciclaggio.</p> <p>È stato anche chiesto di chiarire il rapporto tra il documento contenente la <i>policy</i> e quello che la funzione antiriciclaggio deve predisporre per definire responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio.</p>		<p>Rimane fermo l'obbligo, per gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, di fornire un'adeguata rappresentazione e motivazione delle scelte compiute.</p> <p>Le modifiche favoriscono anche la distinzione tra questo documento e quello che la funzione antiriciclaggio deve predisporre per definire responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio. Quest'ultimo infatti è un documento operativo-procedurale nel quale la funzione antiriciclaggio definisce l'assetto organizzativo più adeguato a dare concreta attuazione alle linee definite dagli organi di vertice.</p>
	<p>È stato chiesto di estendere agli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 TUB la possibilità di assegnare in ogni caso a un amministratore i compiti di controllo in materia antiriciclaggio, in considerazione del livello sostanzialmente irrilevante di rischio di riciclaggio cui questi intermediari sarebbero esposti.</p>	<p><b>NO</b></p>	<p>I confidi minori possono assegnare in ogni caso (cioè a prescindere da una valutazione di proporzionalità) a un amministratore i compiti di controllo in materia antiriciclaggio; si tratta di una previsione giustificata dalle ridotte dimensioni di questa tipologia di intermediari e dal basso rischio di riciclaggio connesso all'attività di rilascio di garanzie di importo ridotto.</p> <p>Analoghe considerazioni non possono estendersi in via automatica e generalizzata agli operatori di microcredito. In effetti, numerose analisi - condotte anche a livello</p>

			<p>internazionale dal GAFI (cfr. Rapporto su <i>“Emerging Terrorist Finance Risks”</i> del 2015 e <i>“Financing of Recruitment for Terrorist Purposes”</i> del 2018) nonché dalla Commissione Europea (nel cd. <i>“Supranational Risk Assessment”</i>, pubblicato nel giugno 2017) - mettono in evidenza come il settore della finanza mutualistica e solidale sia esposto a rischi di riciclaggio e, soprattutto, di finanziamento del terrorismo.</p> <p>In ogni caso, si precisa che, in presenza di un basso rischio di riciclaggio e di ridotte dimensioni aziendali, gli operatori di microcredito, al pari degli altri destinatari delle Disposizioni, potranno avvalersi della facoltà di assegnare la responsabilità della funzione a un amministratore (cfr. Parte Terza, Sezione I, Paragrafo 1.3 delle Disposizioni). Si tratta, tuttavia, di una scelta che può essere compiuta solo ad esito dell'esercizio di autovalutazione e da motivare adeguatamente.</p>
--	--	--	---

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (SI/NO/IN PARTE/ CHIARIMENTO A LATO)	COMMENTO
<b>PARTE SECONDA – GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI A SALVAGUARDIA DEI RISCHI DI RICICLAGGIO</b> - <i>Sezioni II e III</i> -	È stato chiesto di eliminare le previsioni che assegnano all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo con funzione di gestione il compito di definire, rispettivamente, i principi e le procedure per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad alto rischio. Ciò in quanto queste misure sarebbero già disciplinate nel dettaglio nelle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela.	<b>NO</b>	Le Disposizioni richiedono ai destinatari di dedicare particolare attenzione alla gestione dei rapporti con i clienti c.d. ad alto rischio: nei confronti di questi clienti è richiesta infatti l'adozione di cautele specifiche.  In questa prospettiva, è necessario il coinvolgimento degli organi di vertice nella definizione di principi, regole e processi <i>ad hoc</i> per la gestione di questa tipologia di rapporti. In questo ambito, è richiesto agli organi aziendali di individuare preventivamente le misure di cui il destinatario si avvarrà per rispettare le disposizioni sull'adeguata verifica rafforzata.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (SI/NO/IN PARTE/ CHIARIMENTO A LATO)	COMMENTO
<b>PARTE TERZA - L'ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO</b>	Con riferimento alla possibilità di accorpate la funzione antiriciclaggio alla funzione di conformità o a quella di <i>risk management</i> , sono state formulate alcune richieste di	<b>CHIARIMENTO A LATO</b>	Le Disposizioni richiedono che la scelta di assegnare la funzione antiriciclaggio alla funzione di conformità o di <i>risk management</i> sia preceduta da una valutazione di idoneità, in

<p>- Sezione I - La Funzione Antiriciclaggio – Paragrafo 1.1. Inquadramento organizzativo</p>	<p>chiarimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. quali criteri seguire nella valutazione di idoneità di questa scelta;</li> <li>2. se la valutazione di idoneità deve essere necessariamente effettuata anche quando queste funzioni siano già state accorpate in precedenza, come consentito dal Provvedimento Banca d'Italia del 10 marzo 2011 (che non richiedeva una previa valutazione di idoneità);</li> <li>3. se la responsabilità della funzione antiriciclaggio debba necessariamente essere assegnata al responsabile delle funzioni di <i>compliance</i> o di <i>risk management</i>.</li> </ol>		<p>coerenza con i principi di proporzionalità e di approccio basato sul rischio. Ciò premesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la valutazione riguarda l'idoneità della soluzione organizzativa ad assicurare la corretta gestione del rischio di riciclaggio cui il destinatario è esposto nonché il regolare adempimento degli obblighi antiriciclaggio, alla luce delle caratteristiche operativo/dimensionali del destinatario;</li> <li>2. quando le funzioni siano già state accorpate in base alla previgente disciplina non è necessario procedere alla valutazione esplicita di idoneità. La valutazione di idoneità sarà necessaria solo per le decisioni di accorpamento delle funzioni assunte dopo l'entrata in vigore delle Disposizioni;</li> <li>3. in caso di accorpamento, le Disposizioni prevedono che il ruolo di responsabile antiriciclaggio può essere assegnato solo al responsabile della funzione di <i>compliance</i> ovvero al <i>risk manager</i> e non a personale di livello gerarchico inferiore.</li> </ol>
<p><b>PARTE TERZA - L'ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO</b> - Sezione I - La</p>	<p>In relazione all'attività del responsabile della funzione antiriciclaggio consistente nel "coordinare l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio", è stato chiesto di chiarire se l'esercizio di</p>	<p><b>SI</b></p>	<p>La funzione antiriciclaggio deve svolgere un ruolo centrale nell'esercizio di autovalutazione. Le Disposizioni sono state modificate per esplicitare che la responsabilità di condurre l'esercizio di autovalutazione è attribuita alla</p>

<p><i>funzione antiriciclaggio</i> - <i>Paragrafo 1.2</i> - <i>Compiti</i></p>	<p>autovalutazione debba essere svolto interamente dalla funzione antiriciclaggio.</p>		<p>funzione antiriciclaggio. Ciò non esclude la possibilità che questa possa avvalersi del contributo di altre funzioni aziendali.</p>
	<p>È stato chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- semplificare i compiti assegnati alla funzione antiriciclaggio eliminando quelli – come le verifiche sui sistemi informativi o i compiti formativi – attribuibili ad altre funzioni aziendali dotate di specifiche competenze tecniche o specialistiche;</li> <li>- chiarire che la funzione antiriciclaggio cura solo la predisposizione dei piani formativi e non anche direttamente la formazione.</li> </ul>	<p><b>CHIARIMENTO A LATO</b></p>	<p>Le Disposizioni hanno l’obiettivo di garantire che la funzione antiriciclaggio verifichi l’affidabilità dei sistemi informativi dedicati all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Ciò non esclude che la funzione possa avvalersi, per lo svolgimento dei suoi compiti, delle funzioni aziendali dotate di specifiche competenze.</p> <p>In materia di formazione le Disposizioni prevedono che la funzione antiriciclaggio curi la predisposizione di un adeguato piano di addestramento, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione del personale.</p>
<p><b>PARTE TERZA – L’ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO</b></p> <p>- <i>Sezione I - Sezione I – La funzione antiriciclaggio</i> - <i>Paragrafo 1.3 -Il responsabile della funzione</i></p>	<p>È stato chiesto di chiarire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quali siano in concreto i criteri per soddisfare i requisiti di stabilità e indipendenza del responsabile antiriciclaggio;</li> <li>- se la collaborazione del personale addetto ad altre aree operative con il responsabile antiriciclaggio comporti solo un riporto funzionale o anche</li> </ul>	<p><b>CHIARIMENTO A LATO</b></p>	<p>I requisiti minimi di stabilità e indipendenza richiesti al responsabile antiriciclaggio sono disciplinati dalle Disposizioni. Queste, confermando l’impostazione del Provvedimento del 10 marzo 2011, stabiliscono che: 1) la revoca dell’incarico al responsabile deve avvenire con la stessa procedura prevista per la nomina (che richiede il coinvolgimento degli organi di vertice del destinatario); 2) il responsabile non deve avere responsabilità</p>

	<p>uno gerarchico.</p>		<p>dirette in aree operative né essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di queste aree.</p> <p>Le Disposizioni precisano che gli intermediari possono introdurre, in coerenza con le proprie caratteristiche operative e dimensionali, ulteriori presidi di stabilità e indipendenza del responsabile.</p> <p>Il personale addetto ad altre aree operative riporta solo funzionalmente al responsabile antiriciclaggio, senza vincolo gerarchico.</p>
<p><b>PARTE TERZA - L'ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO</b></p> <p>- Sezione I – La funzione antiriciclaggio Paragrafo 1.4 - Esternezzazioni - 1.5 Rapporti con altre funzioni aziendali</p>	<p>È stato chiesto di chiarire se, in caso di succursali stabilite in Italia di intermediari con sede in altri Stati membri, sia possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– esternalizzare la funzione antiriciclaggio presso la casa madre;</li> <li>– individuare presso la sede legale dell'intermediario (e quindi, presso la stessa casa madre) anche il responsabile interno della funzione antiriciclaggio incaricato di verificare il corretto svolgimento del servizio da parte della casa madre.</li> </ul> <p>È stato anche chiesto di chiarire se le previsioni (in particolare, quelle inerenti</p>	<p><b>CHIARIMENTO A LATO</b></p>	<p>Le Disposizioni non impediscono di concludere un accordo di esternalizzazione con un fornitore stabilito in un altro Stato membro, a condizione che nello svolgimento dell'incarico questo operi nel rispetto della normativa italiana. Ne discende che le succursali di intermediari di altri Stati membri possono esternalizzare la funzione antiriciclaggio alla casa madre sulla base di un accordo che rispetti le Disposizioni.</p> <p>In ogni caso, il responsabile interno – chiamato a verificare il corretto svolgimento del servizio da parte del fornitore – dovrà essere individuato nell'ambito della succursale.</p> <p>Le previsioni in materia di esternalizzazione si applicano in tutti i casi in cui lo svolgimento di un compito sia delegato dal destinatario a un</p>

	<p>l'accordo di esternalizzazione) si applicano nel caso di esternalizzazione intra-gruppo.</p>		<p>altro soggetto, anche quando questo appartenga al medesimo gruppo bancario o finanziario del destinatario. Le Disposizioni sono state modificate per chiarire che l'esternalizzazione della funzione antiriciclaggio è anche soggetta alle regole previste da altre disposizioni della Banca d'Italia in materia di esternalizzazione delle funzioni di controllo eventualmente applicabili ai destinatari (es. Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013).</p>
	<p>È stato chiesto di chiarire se la collaborazione tra la funzione antiriciclaggio e la funzione di revisione interna possa spingersi fino alla delega, da parte della prima alla seconda, dello svolgimento dei "controlli in loco su base campionaria" volti a verificare l'efficacia e la funzionalità delle procedure.</p>	<p><b>CHIARIMENTO A LATO</b></p>	<p>Le Disposizioni prevedono che la funzione antiriciclaggio e la funzione di revisione interna, nell'esercizio dei controlli ispettivi, operino "in raccordo fra loro" per beneficiare di possibili sinergie. Nell'ambito di questa collaborazione, la funzione antiriciclaggio potrà chiedere alla funzione di revisione interna di valutare taluni aspetti nelle sue verifiche ispettive, ferma la reciproca indipendenza delle due funzioni. Le Disposizioni non consentono, invece, la possibilità di una delega <i>ex ante</i> e generalizzata dei controlli <i>in loco</i> alla funzione di revisione interna.</p>

<p><b>PARTE TERZA - L'ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO</b></p> <p>- Sezione I – La Funzione Antiriciclaggio - Paragrafo 1.6 - Comunicazioni</p>	<p>In un'ottica di semplificazione, è stato chiesto di eliminare l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia la nomina e la revoca del responsabile antiriciclaggio, trattandosi di adempimenti cui gli intermediari sono già tenuti in base alla Comunicazione Banca d'Italia del 7 giugno 2011, relativa alla procedura organi sociali (OR.SO). In subordine, è stato chiesto di allineare il termine previsto dalle disposizioni per la comunicazione (10 giorni) al più lungo termine previsto dalla richiamata procedura OR.SO (20 giorni).</p>	<p><b>SI</b></p>	<p>Le Disposizioni sono state modificate per prevedere che l'obbligo di comunicazione è assolto dagli intermediari attraverso la procedura segnalazione organi sociali (cd. OR.SO.) disciplinata dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 7 giugno 2011, se applicabile. Di conseguenza, anche il termine per l'invio della comunicazione è stato allineato a quello (20 giorni) previsto per la segnalazione OR.SO.</p>
<p><b>PARTE TERZA - L'ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO</b></p> <p>- Sezione II – Il responsabile delle operazioni sospette</p>	<p>È stato chiesto di chiarire che il potere di delegare la responsabilità per la segnalazione di operazioni sospette (SOS) fa capo direttamente agli intermediari, in quanto destinatari delle Disposizioni, e non al loro legale rappresentante, cui pure, in assenza di delega, la legge assegna la responsabilità in questione.</p>	<p><b>SI</b></p>	<p>Le Disposizioni sono state modificate per esplicitare che il potere di delega fa capo direttamente all'intermediario e non al legale rappresentante, in base a quanto previsto dall'articolo 36, comma 6, del Decreto (secondo cui responsabile alle segnalazioni di operazioni sospette è "il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato dell'intermediario mandante o di riferimento"). In coerenza con questa previsione, il potere di conferire la delega per l'esame delle operazioni sospette (oltre che di nominare e revocare il responsabile antiriciclaggio) è stato attribuito all'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo. Si tratta di un'impostazione che replica nel settore antiriciclaggio la disciplina in materia di</p>

	<p>È stato chiesto se le deleghe già conferite debbano essere nuovamente attribuite sulla base della nuova procedura delineata dalle Disposizioni che assegna il potere in esame all'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo.</p>	<p><b>CHIARIMENTO A LATO</b></p>	<p>nomina e revoca dei titolari di funzioni di controllo prevista in generale dalla regolamentazione di vigilanza.</p> <p>La nuova procedura si applica solo alle deleghe conferite dopo l'entrata in vigore delle Disposizioni.</p>
	<p>È stato chiesto di rimuovere la previsione che richiede al responsabile SOS di inoltrare segnalazioni alla UIF, anche quando esse non sono state preventivamente valutate da un responsabile di primo livello. La richiesta è motivata dalla circostanza che il decreto richiede al responsabile SOS di valutare le sole segnalazioni pervenutegli.</p>	<p><b>SI, IN PARTE</b></p>	<p>Le Disposizioni sono state modificate per precisare che esse riguardano le procedure organizzative interne e non intendono incidere sulla natura e sull'estensione degli obblighi posti dal decreto antiriciclaggio in capo al responsabile SOS con riguardo alle operazioni anomale che gli sono state segnalate. In questa prospettiva è previsto che, in base alle procedure interne, il responsabile SOS analizzi e, eventualmente, inoltri alla UIF operazioni sospette di cui sia venuto a conoscenza anche senza un <i>input</i> del primo livello. Questa soluzione mira, oltre a velocizzare il processo segnalatico, ad assegnare un ruolo proattivo al responsabile SOS in linea con quanto accade nella realtà operativa e con gli orientamenti</p>

			internazionali.
	È stato chiesto di eliminare la previsione che assegna al responsabile SOS il controllo sulla congruità delle valutazioni effettuate dal personale preposto alla prima valutazione delle operazioni potenzialmente anomale, trattandosi di un compito tipico delle funzioni di controllo (in particolare del responsabile antiriciclaggio chiamato a sovrintendere alla complessiva funzionalità dei presidi antiriciclaggio).	<b>SI</b>	La proposta è stata accolta: il testo delle Disposizioni è stato modificato nel senso richiesto, assegnando il relativo compito alla funzione antiriciclaggio.
	È stato chiesto se il responsabile SOS possa informare delle valutazioni condotte sulle segnalazioni ricevute anche quei soggetti, diversi dai responsabili di primo livello, che gli abbiano sottoposto l'operazione.	<b>CHIARIMENTO A LATO</b>	Le Disposizioni prevedono che il <i>feedback</i> sia dovuto in ogni caso ai responsabili di primo livello; esse non impediscono comunque al responsabile SOS di informare dell'esito delle proprie analisi anche soggetti diversi che abbiano partecipato al processo segnaletico, se ciò è funzionale a presidiare i rischi di riciclaggio.
	È stato chiesto di chiarire se il responsabile SOS può condividere le informazioni sul nominativo del cliente oggetto di SOS, oltre che con i responsabili delle strutture competenti all'attribuzione o all'aggiornamento del profilo di rischio dei clienti, anche ai responsabili delle funzioni	<b>CHIARIMENTO A LATO</b>	Le Disposizioni contemperano l'esigenza di tutela della riservatezza dei segnalanti e quella di prevenzione e presidio dei rischi stabilendo che, senza rivelare l'identità dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione, il responsabile SOS fornisca, anche attraverso l'utilizzo di basi dati, informazioni sui

	aziendali che necessitano di queste informazioni per l'assolvimento dei propri compiti (ad esempio, gli organi investiti dei "compiti di delibera" di operazioni).		nominativi dei clienti oggetto di segnalazione ai responsabili delle strutture competenti ad attribuire il profilo di rischio dei clienti. Una volta incorporata nel profilo di rischio del cliente questa informazione costituisce parte del complessivo corredo di dati a disposizione delle diverse funzioni aziendali dell'intermediario. Rimane fermo l'obbligo, per i destinatari, di attuare soluzioni organizzative idonee ad assicurare il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto.
	È stato chiesto se il processo di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette possa essere esternalizzato a terzi o a società del gruppo.	<b>CHIARIMENTO A LATO</b>	Il processo di segnalazione non può essere esternalizzato. Ciò discende da norme di legge volte ad assicurare un diretto coinvolgimento delle strutture aziendali (es. dei responsabili delle dipendenze che rappresentano il cd "primo livello") nel processo di segnalazione. Resta salvo il caso, espressamente previsto dalle Disposizioni, della delega conferita alla capogruppo o ad altra società del gruppo, purché con sede in Italia e destinataria degli obblighi antiriciclaggio.
<b>PARTE TERZA - L'ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO</b>  - Sezione III - La Funzione di	Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla possibilità di esternalizzare a una società del gruppo la funzione di revisione interna, con particolare riferimento al caso dei gruppi con operatività transfrontaliera.	<b>CHIARIMENTO A LATO</b>	Le Disposizioni disciplinano l'esternalizzazione solo con riferimento alla funzione antiriciclaggio, trattandosi di una funzione specifica dell'assetto dei controlli previsti per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Per quanto attiene alla funzione di

<p><i>Revisione interna</i></p>	<p>È stato chiesto di precisare che la funzione di revisione interna riporta agli organi aziendali compiute informazioni sull'attività svolta e sui relativi esiti.</p>	<p><b>SI</b></p>	<p>revisione interna, valgono le regole, anche in materia di esternalizzazione, previste dalla disciplina settoriale eventualmente applicabile (cfr. Parte Prima, Sezione I delle Disposizioni).</p> <p>La richiesta è stata accolta e le Disposizioni sono state modificate nel senso richiesto.</p>
<p><b>PARTE TERZA – L'ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO</b></p> <p>- Sezione IV - Presidi in materia di rete distributiva e mediatori</p>	<p>È stato chiesto di specificare che le precauzioni prescritte nella prima parte della sezione (indicazione delle regole di condotta nei contratti, fornitura di strumenti operativi e procedure, approntamento di programmi di formazione, verifiche periodiche presso i punti operativi) riguardano solo gli agenti in attività finanziaria e non anche i mediatori creditizi.</p>	<p><b>SI</b></p>	<p>Il testo delle Disposizioni è stato chiarito nel senso auspicato.</p>

	<p>È stato chiesto di riformulare le disposizioni sui presidi in caso di intervento dei mediatori creditizi, per tener conto della loro indipendenza dagli intermediari bancari e finanziari e della loro diversa natura rispetto agli agenti in attività finanziaria.</p>	<b>CHIARIMENTO A LATO</b>	<p>I presidi tengono conto dell'indipendenza dei mediatori creditizi e della loro diversa natura rispetto agli agenti in attività finanziaria. Nel caso dei mediatori, ad esempio, non è richiamato l'obbligo per i destinatari di effettuare verifiche <i>in loco</i> e di fornire strumenti operativi e procedure. Relativamente alla formazione, mentre per gli agenti in attività finanziaria è necessario che l'intermediario appronti il programma di formazione, per i mediatori è sufficiente che, se vi è una convenzione, l'intermediario si assicuri che il soggetto partecipi periodicamente ad adeguate iniziative di formazione ed aggiornamento.</p>
--	--	---------------------------	---

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (SI/NO/IN PARTE/ CHIARIMENTO A LATO)	COMMENTO
<p><b>PARTE QUARTA – LE FUNZIONI ANTIRICICLAGGIO NELLE STRUTTURE DI GRUPPO</b></p> <p>- Sezione I -</p>	<p>Con riferimento all'obbligo per i gruppi bancari e finanziari di istituire una base informativa comune, sono state formulate le seguenti richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chiarire se l'obbligo si applica solo ai gruppi che accentrano le attività di controllo antiriciclaggio presso la capogruppo;</li> <li>- precisare che i gruppi possono</li> </ul>	<b>CHIARIMENTO A LATO</b>	<p>L'obbligo di istituire una base informativa comune per il gruppo rappresenta una delle principali novità delle Disposizioni. Esso persegue l'obiettivo di accrescere l'omogeneità delle valutazioni effettuate sulla clientela comune alle entità del gruppo e di accrescere la capacità del gruppo di prevenire e gestire i rischi di riciclaggio.</p>

<i>Principi generali</i>	<p>modulare l'ampiezza dei dati informativi e delle valutazioni cui la singola società del gruppo ha accesso in funzione delle dimensioni e dell'attività svolta dalla singola società e in relazione all'operatività del cliente. Ciò in considerazione del fatto che un accesso generalizzato a tutte le informazioni contenute nella base informativa potrebbe obbligare le società del gruppo con operatività limitata a dover considerare un novero di informazioni estremamente rilevante ed estraneo all'attività prestata;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fornire chiarimenti sulla tipologia di informazioni da condividere nella base informativa comune.</li> </ul>		<p>L'obbligo si applica a tutti i gruppi, non solo a quelli che abbiano scelto di dotarsi, a fini di controllo, di un responsabile antiriciclaggio unico (cd. modello accentrato).</p> <p>Le Disposizioni non individuano in maniera analitica la tipologia di informazioni da condividere: esse consentono alla capogruppo di modellare le caratteristiche e la tipologia di informazioni da mettere a fattore comune in base alle effettive esigenze del gruppo e delle varie entità che lo compongono. Il nuovo strumento potrebbe – a regime – anche ridurre gli oneri per le singole entità del gruppo, che potranno avvalersi, nell'effettuazione delle proprie analisi sulla clientela, delle informazioni e delle valutazioni già elaborate da altre società del gruppo, rese disponibili nella base informativa comune.</p>
	<p>È stato chiesto se la disposizione che pone in capo alla capogruppo le decisioni strategiche in materia di gestione del rischio di riciclaggio si applichi anche alle capogruppo che svolgono una mera attività di <i>holding</i> di partecipazione e non sono tenute ad iscriversi in albi o elenchi di vigilanza.</p> <p>Inoltre, è stata chiesta conferma del fatto che le disposizioni di cui alla Parte Quarta trovino applicazione solo in caso di gruppi</p>	<b>CHIARIMENTO A LATO</b>	<p>Le Disposizioni si applicano a tutti i gruppi italiani (cioè quelli con capogruppo italiana), inclusi quelli la cui capogruppo svolga una mera attività di <i>holding</i> di partecipazione.</p>

	con capogruppo italiana.		
	È stato chiesto di specificare se la base informativa comune è accessibile anche alle società che non sono parte del gruppo bancario/finanziario ai sensi del TUB/TUF (ad es. imprese assicurative).	<b>CHIARIMENTO A LATO</b>	<p>La disciplina in materia di gruppi contenuta nelle Disposizioni si applica ai gruppi come definiti dal punto 7) delle “Definizioni”. Ne consegue che non è obbligatorio inserire tra i soggetti tenuti ad accedere alla base informativa comune le società controllate non rientranti nel perimetro del gruppo (ad es. le imprese assicurative). In un’ottica di gestione integrata del rischio di riciclaggio, la società capogruppo può valutare di estendere la base informativa anche a queste società, a condizione che siano esse stesse destinatarie, ai sensi di legge, degli obblighi antiriciclaggio (come nel caso delle imprese assicurative).</p> <p>Le Disposizioni chiariscono che l’obbligo di condividere le informazioni nei gruppi a operatività transfrontaliera si applica alle componenti estere nei limiti in cui ciò è consentito dalla normativa del paese ospitante.</p>
	È stato chiesto di tenere presenti le difficoltà di condividere le informazioni relative alla clientela di una filiazione o una	<b>SI</b>	Le Disposizioni sono state inoltre integrate per recepire quanto previsto dall’articolo 45, paragrafo 5, della Direttiva. Questo disciplina

	<p>succursale del gruppo insediata in uno Stato <i>extra-UE</i> a causa di possibili divieti alla circolazione dei dati previsti dalla normativa applicabile in quello Stato. È stato al riguardo suggerito di inserire una disposizione analoga a quella contenuta nel previgente articolo 11, comma 4, del Decreto che richiedeva ai soggetti obbligati di comunicare all’Autorità di vigilanza i casi in cui la legislazione di un paese terzo non consentisse di applicare gli <i>standard</i> di gruppo.</p>		<p>il caso in cui la legislazione del paese <i>extra-UE</i> in cui è insediata la società del gruppo o la succursale del destinatario impedisca a queste di applicare le procedure di gruppo e di condividere le informazioni rilevanti per la prevenzione del riciclaggio (es. la notizia dell’avvenuta segnalazione di operazioni sospette); in queste circostanze, la Direttiva prevede che la società capogruppo o il destinatario: 1) inviino alla propria autorità di vigilanza una specifica comunicazione; 2) adottino misure aggiuntive per ridurre il rischio di riciclaggio connesso all’operatività in questi paesi.</p>
	<p>È stato chiesto di chiarire il rapporto tra il responsabile interno e l’<i>outsourcee</i>, nel caso in cui la funzione antiriciclaggio sia accentrata presso la società capogruppo, con particolare riferimento al rapporto di “coordinamento funzionale” che, in base alle Disposizioni, dovrebbe intercorrere tra le figure.</p>	<p><b>SI</b></p>	<p>In un’ottica di maggiore chiarezza, il riferimento al “coordinamento funzionale” è stato eliminato e le Disposizioni sono state modificate per precisare che l’attribuzione a una società del gruppo della funzione antiriciclaggio costituisce una forma di esternalizzazione cui si applica:</p> <p>1) la disciplina settoriale in materia di esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo all’interno del gruppo (es. Circolare 285 del 17 dicembre 2013);</p> <p>2) oppure, in mancanza di una disciplina settoriale, le norme in materia di esternalizzazione previste in generale dalle Disposizioni (cfr. Parte Terza, Sezione I, paragrafo 1.4) con la significativa eccezione – per ragioni coerenza con quanto consentito</p>

			agli intermediari soggetti ad altre norme settoriali - che la funzione antiriciclaggio può essere esternalizzata alla capogruppo ovvero ad altra società del gruppo indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità operativa del soggetto che esternalizza.
--	--	--	---

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (SI/NO/IN PARTE/ CHIARIMENTO A LATO)	COMMENTO
<b>PARTA QUINTA – ULTERIORI PRINCIPI ORGANIZZATIVI DA OSSERVARE IN RELAZIONE A SPECIFICHE ATTIVITÀ</b>  <i>- Sezione III -</i>	È stato chiesto di confermare che le società fiduciarie sono tenute ad inviare alla Banca d'Italia solo le relazioni annuali predisposte dalla funzione antiriciclaggio e dalla funzione di revisione interna.	<b>CHIARIMENTO A LATO</b>	Si conferma che le Disposizioni stabiliscono che le società fiduciarie trasmettono alla Banca d'Italia le relazioni annuali sull'attività svolta dalla funzione antiriciclaggio e dalla funzione di revisione interna.

<b>PARTE SESTA - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER GLI INTERMEDIARI TENUTI ALL'ISTITUZIONE DEL PUNTO DI CONTATTO CENTRALE</b>	<p>Sono state richieste maggiori indicazioni sulla forma giuridica del PCC con particolare riferimento alla possibilità di designare PCC uno degli “agenti o soggetti convenzionati” che operano in Italia per conto del prestatore di servizi di pagamento o dell'emittente moneta elettronica estero.</p>	<b>CHIARIMENTO A LATO</b>	<p>Al PCC sono assegnati dal Regolamento delegato e dal Decreto molteplici compiti che richiedono un'articolazione organizzativa che non può sussistere presso una persona fisica. Pertanto, le Disposizioni sono state quindi integrate per chiarire che non può essere designata punto di contatto una persona fisica; i destinatari possono assegnare le funzioni di PCC sia ad una società o a un ente (inclusi gli agenti o i soggetti convenzionati costituiti in forma societaria) sia a una propria articolazione organizzativa eventualmente stabilita in Italia.</p>
	<p>Sono stati chiesti chiarimenti circa la possibilità per gli intermediari di esternalizzare le attività e le funzioni del PCC.</p>	<b>CHIARIMENTO A LATO</b>	<p>Il punto di contatto centrale è tenuto a garantire, per conto dell'intermediario estero, il rispetto della disciplina antiriciclaggio italiana.</p> <p>In ragione della natura del PCC (in particolare, del fatto che esso potrebbe essere a sua volta un soggetto esterno rispetto al destinatario) e dei compiti da esso svolti, le funzioni del PCC non possono essere esternalizzate.</p>
	<p>È stato chiesto se il PCC possa avvalersi della documentazione predisposta dall'intermediario che lo ha designato e se possa condurre l'esercizio di autovalutazione dei rischi sulla base della</p>	<b>CHIARIMENTO A LATO</b>	<p>Il PCC può avvalersi delle informazioni e dei documenti messi a sua disposizione dall'intermediario estero ovvero comunque disponibili a livello di gruppo.</p> <p>Per quanto concerne l'esercizio di autovalutazione, può essere adottata la</p>

	metodologia di gruppo utilizzata dal medesimo intermediario estero nel Paese d'origine.		metodologia di gruppo solo se compatibile con la metodologia indicata nelle Disposizioni. Per la relazione annuale prodotta dalla funzione antiriciclaggio, gli intermediari rispettano lo schema indicato nelle Disposizioni.
--	---	--	---

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (SI/NO/IN PARTE/ CHIARIMENTO A LATO)	COMMENTO
<b>PARTE SETTIMA – LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO</b> - Sezione VII - <i>Azione di rimedio</i>	<p>Sono stati chiesti chiarimenti sulle modalità di attuazione delle azioni di rimedio a valle dell'autovalutazione, con particolare riferimento ai ruoli degli organi sociali. In questo ambito è stato suggerito che le azioni di rimedio dovrebbero essere proposte dall'organo con funzione di gestione e approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica; quest'ultimo dovrebbe tener conto – nella decisione – anche delle valutazioni formulate dalle funzioni di controllo.</p> <p>L'attuazione delle azioni di rimedio dovrebbe, infine, spettare all'organo con funzione di gestione.</p>	<b>SI</b>	Il testo è stato modificato per recepire l'osservazione.
- Sezione VIII. <i>Tempi e modalità di conduzione</i>	È stato chiesto di specificare come condurre l'esercizio di autovalutazione in caso di succursali italiane di intermediari con sede	<b>CHIARIMENTO A LATO</b>	Le succursali italiane di intermediari esteri conducono autonomamente l'esercizio di autovalutazione con riguardo all'attività da

<i>dell'esercizio</i>	legale all'estero.		esse svolte.
	È stato chiesto che, in assenza di “nuovi rischi di rilevante entità ovvero di mutamenti significativi nei rischi esistenti”, l'aggiornamento dell'esercizio di autovalutazione avvenga ogni 3 anni.	<b>NO</b>	Le Disposizioni prevedono che l'aggiornamento dell'autovalutazione abbia cadenza annuale in quanto esso deve consentire la tempestiva evidenza dell'evoluzione dell'esposizione ai rischi di riciclaggio. In mancanza di cambiamenti rilevanti l'onere dell'aggiornamento sarà conseguentemente contenuto.
	Nel caso di gruppi, è stato chiesto di modificare le Disposizioni per prevedere che la società capogruppo possa includere nel proprio esercizio di autovalutazione dei rischi le “società prodotte”, ossia le società controllate le cui attività siano prevalentemente a servizio degli altri intermediari appartenenti al gruppo.	<b>NO</b>	L'articolo 15 del Decreto impone a tutti i soggetti obbligati di condurre l'esercizio di autovalutazione e non prevede la possibilità che, in caso di gruppi, l'esercizio sia condotto dalla capogruppo per le società appartenenti al gruppo. La complessità dell'esercizio di autovalutazione è in ogni caso proporzionata all'effettiva esposizione dell'intermediario ai rischi di riciclaggio. Resta fermo che la capogruppo deve assicurare la corretta individuazione, valutazione e gestione dei rischi di riciclaggio a cui è esposto l'intero gruppo.  Va da sé che qualora la “società prodotta” non rientri tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, essa non sarà tenuta a condurre l'esercizio di autovalutazione.